



# COMUNE DI ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 00660940230  
Part. IVA 01688240232

**N. 14** Reg. Delib.

**COPIA**

Del 18-05-2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: ADOZIONE DEL PEBA - PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DELLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1986, N.41, 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E DELLA L.R. 12.07.2007, N.16.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **maggio**, alle ore **20:30** a seguito di regolari inviti in forma telematica, si è così riunita la Giunta Comunale, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale ed in modalità sincronica, come previsto dalle Linee Guida del Sindaco-Presidente prot. 860 dell'1.4.2020. All'appello risultano:

**BONINSEGNA SILVANO**  
**MOLINARI MICHELA**  
**FILIPPI LAURA**  
**POMINI FABIO**  
**MIONI MIRJANA**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

Partecipa all'adunanza in videoconferenza ed in modalità sincronica da un luogo diverso dalla sede municipale, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante VOTANO ELEONORA, che nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 ha eseguito l'appello dei partecipanti, verificando "a video" l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza (come da Linee Guida approvate con prot. 860 dell'1.4.2020), nonché di essere da solo e di adottare durante tutta la durata del collegamento in videoconferenza gli accorgimenti necessari per evitare che altre persone possano ascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche. Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA

Premesso che:

- l'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1896) stabilisce che: Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge;
- l' articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), recepito all'art. 82, comma 8 del DPR 380/2001 – T.U. dell'Edilizia, stabilisce che: I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate;
- la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, all'art. 8 - Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche stabilisce che: La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta. - con DGR n. 841 del 31 marzo 2009 sono state approvate le "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)";
- con DGR n. 983 del 6 luglio 2018, pubblicata sul BUR n. 68 del 13.07.2018, la Regione Veneto ha pubblicato Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sopra menzionati;

Dato atto che i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono specifici strumenti di gestione urbanistico-edilizia, con ricadute sulla programmazione economica degli interventi manutentivi e di adeguamento di immobili ed aree di proprietà comunale, finalizzati a rendere gradualmente accessibili alle persone con disabilità e/o con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale gli edifici pubblici e gli spazi urbani dell'Ente, nonché a favorire l'accessibilità agli edifici e ai locali aperti al pubblico appartenenti ad altri Enti e a privati;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende dotarsi del "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche" - P.E.B.A. – secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 41/1986, dalla Legge n. 104/1992 e dal D.P.R. n. 503/1996;
- il PEBA si configura come Piano di Settore ed ha la funzione di coordinare e programmare interventi che coinvolgano sia strutture che spazi di raccordo fra esse,

consentendo la creazione di un sistema urbano accessibile nel suo complesso, e non solo nelle sue singole parti;

- l'obiettivo dello studio è analizzare le condizioni di accessibilità alle strutture pubbliche (edifici comunali ad uso pubblico, principali strutture di interesse pubblico anche non comunali) e agli spazi urbani (spazi pubblici, marciapiedi, parcheggi, ecc), al fine di individuare le barriere da eliminare e predisporre un piano di intervento coordinato in base alle priorità degli interventi, le modalità generali e relativi costi;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica n° 70 in data 04/10/2019 è stato affidato il servizio di redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) all'arch. Emanuela Volta, avente C.F: VLTMNL72P54E512H e P.IVA 03021930239, con Studio in Via Belvedere 4D, a Povegliano Veronese.

Vista:

- la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)", che disciplinano obiettivi, struttura, contenuti e formazione di tali piani, prevedendo che la redazione del PEBA debba svolgersi secondo le fasi di seguito indicate:
  - prima fase: "analisi dello stato di fatto" con raccolta dati in merito della situazione dell'accessibilità a livello edilizio e urbano, e partecipazione da parte di cittadini e fruitori anche appartenenti alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità;
  - seconda fase: "progettazione degli interventi" con l'individuazione delle possibili soluzioni e la stima di massima dei costi delle opere necessarie per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli spazi urbani di competenza dell'ente ;
  - terza fase: "programmazione degli interventi", attraverso la definizione dell'ordine di priorità degli stessi e delle tempistiche per la loro realizzazione;

Considerato che:

- l'elaborazione del PEBA costituisce il presupposto per la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi dell'Amministrazione comunale, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sugli edifici e spazi pubblici comunali;
- il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali: in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 3.2 dell'Allegato A alla DGR n. 841 del 31.06.2009, "I piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione";
- il progettista ha consegnato gli elaborati e la documentazione riguardanti la prima fase conoscitiva del lavoro, dopo aver svolto rilievi e sopralluoghi;

Visti gli elaborati definitivi, datati aprile 2020, a firma dell'arch. Emanuela Volta, costituenti il P.E.B.A. presentati al protocollo comunale in data 30/04/2020 n. 1122, di seguito elencati:

- Rel.01 - Relazione complessiva
- Rel.02 – Analisi percorsi esterni
- Rel.03 – Analisi edifici
- All.01 - Guida alla schedatura delle criticità in area urbana e Scheda tipo

- All.02 - Scheda-tipo di rilevamento edifici
- All.03 - Guida alla progettazione accessibile e funzionale
- Tav. 01 – Planimetria di riferimento Vie, Spazi Urbani ed edifici rilevati
- Tav. 02 – Planimetria di riferimento – Rilievo criticità urbane

Dato atto che:

- la L.R. 12 luglio 2007, n. 16 in premessa citata all'Art. 9 - Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche, prevede che "Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8 [PEBA], i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti. 2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.";

Atteso che nel "QUADRO ECONOMICO PEBA", contenuto nella relazione generale vengono indicati i costi degli interventi da cui si evince che la spesa complessiva per attuare il PEBA ammonta ad € 160.960,00 compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, così suddivisi:

€ 59.640,00 per interventi su spazi pubblici

€ 101.320,00 per interventi su edifici;

Preso atto che:

- nelle previsioni di bilancio verranno accantonate le somme previste dal piano per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, compatibilmente con le risorse disponibili, dando nel contempo atto che si potrà dar corso anche per stralci funzionali;
- le somme preventivate possono comunque essere soggette a variazioni, poiché dipendono da variabili difficilmente quantificabili (ad es. la messa in campo di specifica progettualità che consente l'attivazione di finanziamenti extra-comunali); inoltre possono subentrare emergenze di cui l'Amministrazione prende atto che modificheranno le priorità attuative.

Visto l'art. 3.3 – Procedure di approvazione e revisione del PEBA dell'Allegato A alla DGR n. 841 del 31.03.2009 che prevede quanto segue:

1. *Nell'ambito dell'autonomia statutaria di ciascun Ente, l'approvazione e revisione del PEBA può essere effettuata secondo le procedure indicate nei commi successivi.*
2. *Il PEBA viene adottato dall'organo esecutivo dell'Ente (Giunta, Consiglio Direttivo o altro organo avente le medesime funzioni). L'adozione del PEBA è preceduta, in attuazione del metodo di partecipazione di cui all'art. 3.1, da forme di concertazione e consultazione.*
3. *Entro otto giorni dall'adozione, il PEBA è depositato presso la sede dell'Ente a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'Ente e mediante l'affissione di manifesti. Qualora l'Ente disponga di un sito internet deve provvedere a pubblicarne la notizia; l'Ente può inoltre attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.*

4. *Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'organo politico-amministrativo (Consiglio, Consiglio di Amministrazione o altro organo dotato delle medesime funzioni) decide sulle stesse ed approva il PEBA.*
5. *Copia integrale del PEBA approvato è trasmessa, in formato elettronico, alla Regione Veneto – Direzione lavori Pubblici – Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, corredata di copia del relativo provvedimento di approvazione, ed è depositata presso la sede dell'ente per la libera consultazione.*
6. *I piani approvati ai sensi delle presenti disposizioni hanno validità 10 anni ed entro tale termine ne deve essere prevista la completa attuazione. [...]*

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'adozione del PEBA – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche,

Visti:

- l'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);
- l'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), recepito all'art. 82, comma 8 del DPR 380/2001 – T.U. dell'Edilizia; - la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; - la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 recante Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);
- la DGR n. 983 del 6 luglio 2018 relativa ai contributi regionali erogabili per la redazione dei PEBA;

## **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di adottare, ai sensi dell'art. 3.3, comma 2, dell'Allegato A della DGR n. 841 del 31.03.2009, il PEBA – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, secondo gli elaborati redatti dalla professionista incaricata Arch. Emanuela Volta, acquisiti al protocollo del comune al n. 1122 del 30/04/2020, e costituito dai seguenti documenti:
  - Rel.01 - Relazione complessiva
  - Rel.02 – Analisi percorsi esterni
  - Rel.03 – Analisi edifici
  - All.01 - Guida alla schedatura delle criticità in area urbana e Scheda tipo
  - All.02 - Scheda-tipo di rilevamento edifici
  - All.03 - Guida alla progettazione accessibile e funzionale
  - Tav. 01 – Planimetria di riferimento Vie, Spazi Urbani ed edifici rilevati
  - Tav. 02 – Planimetria di riferimento – Rilievo criticità urbane;
- 3) Di disporre che entro otto giorni dall'esecutività della presente deliberazione, il PEBA venga depositato, per trenta giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Isola Rizza, al fine di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione e la formulazione, nei successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, dandone adeguata informazione mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online e mediante altri mezzi di comunicazione (avviso su sito internet, manifesti);

- 4) Di dare atto che nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'organo politico-amministrativo del Comune, ovvero il Consiglio Comunale, deciderà sulle eventuali osservazioni e sull'approvazione del PEBA;
- 5) Di dare atto che sono state eseguite da parte dei professionisti incaricati, le attività di analisi, di indagine e di partecipazione previsti dalla vigente normativa regionale, effettuate tramite sopralluoghi e incontri con tecnici e Amministratori comunali, con associazioni quali portatori di interesse, finalizzate a raccogliere dati, informazioni, condivisione di idee, problematiche e necessità, quali contributi utili per la stesura del PEBA;
- 6) Di dare atto che l'eventuale approvazione del PEBA da parte del Consiglio Comunale costituirà il presupposto per la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi a carico dell'Amministrazione comunale, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sugli edifici e spazi pubblici comunali individuati: a tal proposito, dopo l'approvazione del PEBA, nelle previsioni di bilancio dovranno essere previste nelle varie annualità somme da destinare ad interventi di eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le priorità indicate dal PEBA, finanziando la realizzazione di tali interventi anche con il 10% dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica, così come previsto dall'Art. 9 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16;
- 7) Di dare atto che, qualora approvato, il PEBA dovrà integrarsi con il regolamento edilizio comunale e con gli strumenti urbanistici comunali, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 3.2 dell'Allegato A alla DGR n. 841 del 31.06.2009 che prevede che *"I piani urbanistici comunali devono essere adeguati alle previsioni del PEBA entro sei mesi dalla sua approvazione"*;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
- 9) Di incaricare il Responsabile del Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica ed il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Pubblica, ciascuno per quanto di competenza, di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.841 del 31.03.2009, Approvazione "Disposizioni per la redazione e la revisione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)";
- 10) Di dare atto che il PEBA potrà poi svilupparsi in stralci successivi, estesi ad altre parti del territorio comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per la relativa redazione dei piani e con le tempistiche necessarie per l'esecuzione delle varie attività ad essi connesse.

## **LA GIUNTA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to BONINSEGNA SILVANO

Il Segretario  
F.to VOTANO ELEONORA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 19-05-2020 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 19-05-2020

R.P. N 112

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Tambara Ivo

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Tambara Ivo

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Tambara Ivo



# COMUNE DI ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 00660940230  
Part. IVA 01688240232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 14 DEL 30-04-20

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: ADOZIONE DEL PEBA - PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, AI SENSI DELLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1986, N.41, 5 FEBBRAIO 1992, N.104 E DELLA L.R. 12.07.2007, N.16.**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 06-05-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Mondino Veronica

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 06-05-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to ZIDETTI GILBERTO

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 14-05-2020

Il Responsabile del servizio

F.to BERTO ELEONORA